

Associazione Festival dei matti

Statuto

ART. 1 - Denominazione – sede-durata

- 1) E' costituita l'associazione **non riconosciuta** denominata FESTIVAL DEI MATTI, di seguito indicata come "Associazione", è regolata dal D.LGS 117/2017 (codice del terzo settore) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
- 2) L' Associazione, che prosegue il lavoro della Con-Tatto società cooperativa sociale a r.l (C.F. e P.I. 03765210269), ha sede legale nel Comune di Venezia, Sestiere Cannaregio 1689. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti
- 3) Essa opera nel territorio di Venezia ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale
- 4) L'Associazione ha durata illimitata

ART. 1 bis

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro nazionale del terzo settore e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo l'acronimo ETS o l'indicazione di "ente del terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale

ART. 2 - Attività di interesse generale

L'associazione si costituisce come emanazione del "Festival dei Matti", nato a Venezia nel 2009 con l'idea di riportare nel dibattito pubblico, e fuori dal circuito degli addetti ai lavori, il tema del rapporto tra normalità e follia, tra salute e sofferenza mentale.

L'associazione Festival dei Matti sviluppa il raggio d'azione del lavoro svolto finora dal Festival, per divenire un laboratorio culturale qualificato e permanente teso a favorire la rimozione delle barriere istituzionali, ideologiche, emotive che minano i legami sociali, impoveriscono le opportunità, senza fornire alternative all'omologazione o all'esclusione. L'associazione lavora per la moltiplicazione degli attori sociali e degli spazi di negoziazione materiale e relazionale perché crede nell'imprescindibilità di un coinvolgimento della società civile per il raggiungimento della salute e del benessere fisico, mentale e sociale di ciascuno; pertanto promuove, incoraggia e sostiene la partecipazione attiva – diretta e indiretta – della società alle proprie attività e ne sollecita una valutazione critica.

L' associazione persegue i propri obiettivi e i propri progetti in modo indipendente, è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale.

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti con particolare riferimento a persone che si trovino in condizioni di marginalità sociale, relazionale e di disagio psichico

ART. 3 - Finalità e attività

1) L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- sviluppare attività di sensibilizzazione culturale attraverso la ricerca scientifica di particolare interesse sociale o divulgazione di materiali informativi, ricerca e approfondimento
 - operare per la tutela e la promozione della salute, con particolare riferimento a quella mentale
 - operare per il miglioramento della qualità della vita nella comunità attraverso attività di tipo sociale, educativo, di sostegno e di formazione;
 - contribuire attraverso un rapporto con le istituzioni, all'elaborazione di politiche di intervento in materia di salute mentale
 - favorire a tutti i livelli comunale, regionale, nazionale i rapporti con enti e associazioni per promuovere le condizioni necessarie per l'esigibilità dei diritti di cittadinanza, con particolare riferimento alle persone con disagio psichico
- la completa applicazione della legge 180/1978

2) Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- ricerca in ambito culturale, sociale, antropologico, lavorativo, politico, istituzionale.
- promozione e gestione di iniziative di sensibilizzazione culturale (seminari, convegni, dibattiti, mostre, cineforum), tenuta e archiviazione di testi intorno ai temi della salute e dei legami sociali
- progettazione, realizzazione e coordinamento di percorsi informativi e formativi destinati a studenti, operatori sociali e sanitari, persone in situazioni di marginalità e alla cittadinanza tutta
- ogni altra attività non specificatamente menzionata in questo elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, sarà possibile purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3) L'Associazione può svolgere, ex art 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative.

4) L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del codice del terzo settore.

ART. 3 - Soci

1) Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3) Ci sono due categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota associativa è intrasmissibile ed è condizione per la permanenza nell'Associazione

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

- 1) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2) Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3) L'attività dei soci non può essere retribuita attraverso la distribuzione di utili, avanzi di gestione, riserve o capitali, ma i soci hanno diritto ad essere compensati per le attività effettivamente prestate ed idonee allo sviluppo e all'organizzazione dell'Associazione stessa, nonché per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2
- 4) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 5) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

- 1) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'assemblea.
- 2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - Volontari

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 7 - Organi sociali

- 1) Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
- 2) Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

- 1) E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o telefonico da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- 2) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 3) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 -Compiti dell'Assemblea

1) L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - Validità Assemblee

1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli

iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2) Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per

delegasone espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4) L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci) con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11 - Verbalizzazione

1) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente

dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

2) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3) Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4) Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati

ART. 13 - Presidente

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- 2) Il presidente è eletto direttamente dall'assemblea tra i propri associati

ART. 14 - Risorse economiche

- 1) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi;
 - g. altre entrate compatibili con la normativa in materia
- 2) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati.
- 3) L'associazione ha il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
- 4) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 - Rendiconto economico-finanziario

- 1) Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- 2) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato
- 3) dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa a organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.